



COMUNE DI SELEGAS

Provincia di Cagliari

Ufficio Tecnico

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

INDICE

ART. DESCRIZIONE

1. Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
2. Oggetto della tassa
3. Definizione di occupazione
4. Soggetti passivi ed attivi
5. Classificazione delle aree
6. Classificazione delle occupazioni
7. Determinazione della superficie
8. Disciplina delle tariffe
9. Occupazioni permanenti
10. Occupazioni temporanee
11. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
12. Distributori di carburanti e di tabacchi
13. Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
14. Riduzioni ed esenzioni
15. Autorizzazioni e concessioni
16. Domande di autorizzazione o concessione
17. Contenuto delle domande
18. Istruttoria delle domande
19. Caratteristiche delle concessioni e delle autorizzazioni
20. Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni. Tenuta del registro
21. Condizioni generali
22. Alterazioni e manomissioni di suolo
23. Ordine di preferenza
24. Divieto temporaneo di occupazione
25. Decadenza dell'autorizzazione o concessione
26. Revoca dell'autorizzazione o concessione
27. Denuncia
28. Sanzioni
29. Norme di rinvio
30. Norme transitorie
31. Entrata in vigore

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. È istituita nel Comune di Selegas la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Nel presente regolamento, ogniqualvolta ricorrano i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente e, qualora ricorra il termine “tassa” deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 – OGGETTO DELLA TASSA

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art. 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, le servitù di pubblico passaggio.
3. Sono egualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
4. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 507/93, con esclusione dei balconi, verande, *tende* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupati.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI ED ATTIVI

2. La tassa è dovuta al Comune di Selegas dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

3. In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie, come da elenco di classificazione delle aree deliberato dal Consiglio Comunale contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.
4. Le strade di nuova costruzione, apparterranno alla categoria 1^a se ricadenti entro il centro abitato come definito al precedente comma 2, e alla categoria 2^a se situate al di fuori dello stesso.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa, sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche in periodi non continuativi di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 21 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 5 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni, siano esse temporanee che permanenti, la tassa va commisurata alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi o alle linee sporgenti.
3. Per le occupazioni con vetture adibite a trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
4. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate e soggette a tassazione risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
5. Eventuali oggetti o altri posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

ART. 8 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono fissate annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, dalla Giunta Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma 1 è divenuta esecutiva.
4. In assenza della deliberazione di cui al comma 1, si applicano le tariffe in vigore ove questi rientrino nei limiti previsti dal capo II del D. Lvo n. 507/93, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

ART. 9 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lvo n. 507/93, si applica la tariffa normale, di cui al comma 2, ridotta del 30%.
4. Per le occupazioni permanenti con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

ART. 10 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:
 - a. per i periodi di occupazione inferiori a 15 giorni consecutivi, si applica la tariffa normale;
 - b. per i periodi di occupazione superiori ai 15 giorni consecutivi, si applica la tariffa normale ridotta del 20% .
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo 507/93 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 30%.
4. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa normale senza alcuna maggiorazione.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50%.

6. Per le occupazioni dei posteggi isolati per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle frazioni, in considerazione delle seguenti ragioni:
 - a. assenza di servizi quali allacciamento acquedotto, energia elettrica e raccolta rifiuti, presenti invece nell'area del mercato del capoluogo;
 - b. carenza di esercizi commerciali nelle frazioni e rilevata utilità sociale dei punti vendita di cui sopra, le tariffe di cui ai commi precedenti sono come di seguito ridotte:
 - i. per il 1° e 2° anno di attività del 90% rispetto alla tariffa ordinaria;
 - ii. dal terzo anno dell'80% rispetto alla tariffa ordinaria.
7. Solo per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte del 50%, pertanto per le occupazioni non autorizzate verrà applicata la tariffa ordinaria.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta dell'80% rispetto alla tariffa ordinaria.
9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del decreto legislativo 507/93, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

ART. 11 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati a reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per i cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante, il territorio comunale è così classificato:
 - a. centro;
 - b. zone periferiche;
 - c. frazione
2. Nelle zone non classificate al precedente comma 1, si applicano le tariffe minime previste, per la classe V[^] contemplate dall'art. 48 del D.Lvo n. 507/93.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei raccordati fra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i

chioschi e simili per superficie eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 2, qualora per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di tabacchi, il territorio comunale è così classificato:
 - a. centro abitato;
 - b. zona limitrofa;
 - c. frazione.
8. Nelle zone come classificate al precedente comma 1, si applicano le tariffe minime previste per la classe V[^] contemplate al comma 7 dell'art. 48 del D.Lgvo n. 507/93.

ART. 13 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte dell'80%.

ART. 14 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le esenzioni della tassa sono quelle stabilite dall'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93:
 - a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia, al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esentate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
 3. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
 4. Le manifestazioni di cui al precedente comma, patrocinate con apposita deliberazione di Giunta comunale e che non prevedano anche attività commerciale (vendita e somministrazione) sono esenti dal tributo TOSAP
 5. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione.

L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità.

In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 16 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 15, per le prescrizioni del caso.

ART. 17 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista dall'art. 16 deve indicare:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. codice fiscale e partita iva;
 - c. indirizzo o sede legale;
 - d. descrizione delle modalità di occupazione;
 - e. durata dell'occupazione;
 - f. ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - g. il motivo della richiesta.
2. Se necessario l'ufficio competente richiederà ogni documento, disegno, calcolo ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 18 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico comunale e il Comando di Polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. L'Amministrazione Comunale, se ritenuto opportuno e per i casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

ART. 19 – CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente, esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione al titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale.
4. In caso di revoca, l'Amministrazione restituirà entro 6 mesi la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 20 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in apposito registro indicante il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve

descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 21 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - a. rispettare i limiti geometrici dello spazio e delle aree assegnate;
 - b. rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - c. custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
 - d. evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - e. versare la tassa dovuta ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - f. risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 10 anni.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. La scadenza del pagamento della tassa relativa alle concessioni mercatali è fissata al 30 maggio di ogni anno.

ART. 22 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 16. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

Art. 23 – ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
 - a. in caso di presentazione di domande concorrenti, la preferenza verrà accordata a chi per primo ha prodotto la domanda di assegnazione o concessione;
 - b. in caso di presentazione delle domande nella stessa data, si procederà attraverso sorteggio che dovrà avvenire alla presenza degli interessati.

ART. 24 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

2. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.
3. La sospensione non dà diritto al pagamento di alcun indennizzo.

ART. 25 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - a. uso improprio del diritto di occupazione;
 - b. le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato.
 - c. le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - d. mancato pagamento della tassa.

ART. 26 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

ART. 27 – DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 50 del D.Lvo n. 507/93, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 21 per le occupazioni permanenti che si protraggano per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggiore ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall'art. 6.

ART. 28 – SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 507/93 per le violazioni concernenti l'occupazione, si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 03/03/1934 n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30 - NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione, la nuova disciplina tariffaria prevista dal presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

Fino a quella data si applicano le tariffe attualmente vigenti.

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della legge 08/06/90 n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.

Selegas, 04 settembre 2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Valentina Lusso